Alessandro FRANCO

Repertorio n. 17345 **Raccolta n. 14773**

CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA

LUOGO: in Cavalese (TN), alla Via Sorelle Sighel n. 2, nel mio ufficio secondario, perché richiesto.

Con la presente scrittura privata stipulata tra:

- la **"SOCIETA' PER L'AMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE DI IMPIANTI TURISTICO - SPORTIVI E CULTURALI - S.A.G.I.S. S.R.L."**, società costituita in Italia, con sede in Cavalese (TN), alla Via Rossini n. 3, capitale sociale Euro 71.400,00 (settantunomilaquattrocento/00) interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trento 00483170221, REA n. TN - 98801, in questo atto rappresentata dall'Amministratore Unico e legale rappresentante signor **Antonio VANZETTA**, nato a Cavalese (TN) il 17 maggio 1964, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui sopra, a quanto appresso autorizzato in forza del vigente statuto sociale,

di seguito denominata "concedente";

- **Riccardo DELLASEGA**, nato a Predazzo (TN) il 19 agosto 1965, residente in Predazzo (TN), al Corso Dolomiti n. 24, codice fiscale dichiarato: DLL RCR 65M19 H018T, che dichiara di essere cittadino italiano, titolare dell'impresa individuale **"CAMELO SERVICE DI DELLASEGA RICCARDO"** corrente in Predazzo (TN), al Corso Dolomiti n. 26, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trento DLL RCR 65M19 H018T, Partita IVA 01552140228, REA n. TN-160125, iscritto con la qualifica di piccolo imprenditore (sezione speciale) dal 18 marzo 1997,

di seguito denominato "parte affittuaria".

Premesso che

a. la società concedente **"SOCIETA' PER L'AMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE DI IMPIANTI TURISTICO - SPORTIVI E CULTURALI - S.A.G.I.S. S.R.L."** ha come oggetto sociale l'incremento del settore turistico - sportivo e culturale della Valle di Fiemme (TN), da attuarsi attraverso l'amministrazione e la gestione di impianti e strutture a valenza turistica, sportiva, associativa, culturale e ricreativa **del Comune di Cavalese;**

b. che ai fini di quanto sopra in data 29 dicembre 2008 la società **"SOCIETA' PER L'AMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE DI IMPIANTI TURISTICO - SPORTIVI E CULTURALI - S.A.G.I.S. S.R.L."** ha stipulato con il Comune di Cavalese (TN), un contratto di servizio per l'affidamento e la gestione del palacongressi e delle strutture sportive comunali, tra cui lo stadio del ghiaccio ed in particolare il ramo d'azienda avente ad oggetto il bar sito all'interno dello stadio sotto l'insegna "BAR STADIO DEL GHIACCIO";

c. che il ramo d'azienda è ubicato nell'immobile tavolarmente identificato con la p.ed. 1604 in C.C. Cavalese, di proprietà del **Comune di Cavalese (TN),** codice fiscale

Registrato a Trento

il 22/12/2022

al n. 33084 Serie 1T

Euro 546,00

Iscritto presso la

Camera di Commercio

di Trento

il 21/12/2022

prot.n. 61534/2022

00270680226, contraddistinto catastalmente come segue:
Servizio Catasto - Ufficio del Catasto di Trento - Comune di Cavalese - Comune catastale di Cavalese:
C.C. 086 - Particella edificiale 1604 - sub 5 - Foglio 29 - Via Cermis - Piani 1, 2.
d. che il signor **Riccardo DELLASEGA** è risultato aggiudicatario delle procedure di cui sopra, avendo presentato la miglior offerta in rialzo, con un canone d'affitto annuo pari ad Euro 10.012,00 (diecimiladodici/00) oltre IVA, ai sensi di legge;
e. che **la società SOCIETA' PER L'AMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE DI IMPIANTI TURISTICO - SPORTIVI E CULTURALI - S.A.G.I.S. S.R.L."**, nella qualità sopra precisata, intende ora cedere in affitto il suddetto ramo d'azienda alla parte affittuaria, signor **Riccardo DELLASEGA**, nella qualità sopra precisata.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - CONSENSO ED OGGETTO

La **"SOCIETA' PER L'AMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE DI IMPIANTI TURISTICO - SPORTIVI E CULTURALI - S.A.G.I.S. S.R.L."**, come sopra rappresentata,

CONCEDE IN AFFITTO

al signor **Riccardo DELLASEGA** che, nella qualità sopra precisata, accetta in conduzione, il ramo d'azienda corrente in Cavalese (TN), alla Via Cermis n. 2, operante all'insegna "BAR STADIO DEL GHIACCIO" e consistente nel complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'attività di bar sito all'interno dello stadio sotto l'insegna "BAR STADIO DEL GHIACCIO", giusta comunicazione inviata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), con codice pratica 004 831 70221 - 12102022 - 0943.

ARTICOLO 2 - DURATA

La durata del presente contratto è stabilita in 5 (cinque) anni a partire dalla data odierna ed a finire il giorno 5 (cinque) dicembre 2027 (duemilaventisette), con possibilità di rinnovo per un periodo di pari durata.
Alla scadenza convenuta o prorogata, l'affittuario riconsegnerà all'affittante il ramo d'azienda affittato.
Eventuali differenze tra la consistenza di inventario all'inizio ed al termine dell'affitto, anche se eccedenti il normale adempimento d'uso, saranno regolate in denaro, sulla base dei valori correnti di mercato al termine dell'affitto, ai sensi degli articoli 2561 e 2562 Codice Civile. A tal proposito, le parti effettueranno, entro e non oltre il termine di 5 (cinque) giorni dalla scadenza contrattuale, un sopralluogo congiunto, al fine di verificare la consistenza d'inventario, e sottoscriveranno il relativo verbale di consegna dei beni costituenti il ramo d'azienda.

Le parti si danno reciprocamente atto che il ramo d'azienda è pienamente avviato e che alla scadenza del contratto non sarà dovuto alcun indennizzo per avviamento o qualsiasi altro titolo.

ARTICOLO 3 - CANONE

Il canone di affitto viene di comune accordo determinato ed accettato in **Euro 10.012,00 (diecimiladodici/00) annuali, oltre I.V.A.**, da corrispondersi in **11 (undici) rate mensili anticipate di Euro 835,00 (ottocentotrentacinque/00) oltre IVA ed una rata di Euro 827,00 (ottocentoventisette/00) oltre IVA**, fatta eccezione per la prima ed ultima rata che saranno calcolate sulla base dei giorni effettivamente trascorsi. **Le rate dovranno essere versate** secondo le modalità indicate dalla parte concedente **entro e non oltre il giorno 10 (dieci) di ogni mese**; a fronte di ogni pagamento la società concedente provvederà a rilasciare regolare fattura comprensiva di IVA ai sensi di legge.

Qualsiasi ritardo nel pagamento del canone di affitto alle scadenze pattuite, costituirà l'affittuaria in mora, con diritto per la concedente, di risolvere il contratto.

Sono escluse dal canone d'affitto le spese per l'energia elettrica, telefono, smaltimento rifiuti ed altri servizi dell'immobile, nonchè tutte le tasse, imposte ed assicurazioni relative alla conduzione del ramo d'azienda, che saranno a carico dell'affittuario, fatta eccezione per quanto, ai sensi di legge, spetta alla società proprietaria.

La parte affittuaria rilascerà **fideiussione bancaria** o assicurativa per un importo pari ad **Euro 5.000,00 (cinquemila/00)**; detta fidejussione sarà restituita all'affittuario alla scadenza del contratto, previa verifica dello stato dei beni facenti parte del ramo d'azienda affittato e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

ARTICOLO 4 - CLAUSOLA RISOLUTIVA

Le parti, come sopra rappresentate, a norma dell'articolo 1456 del Codice Civile, convengono espressamente che il contratto si risolva di diritto nelle seguenti ipotesi:

1. nel caso in cui la parte affittuaria non osservi le clausole riportate nel presente contratto, a norma dell'articolo 1456 del Codice Civile, con conseguente risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile;

2. nel caso in cui l'affittuaria, nel gestire il ramo d'azienda, non si attenga alle norme di legge che disciplinano l'attività aziendale;

3. nel caso in cui l'attività aziendale non possa essere avviata, ovvero venga sospesa a causa della revoca delle autorizzazioni, dipendente da un'eventuale sopraggiunta inidoneità dei beni aziendali;

4. in caso di mancata volturazione a nome dell'affittuaria delle autorizzazioni amministrative entro sessanta (60) giorni dalla data di stipula del presente contratto;

5. ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nel caso in cui la parte affittuaria non effettui gli interventi di ordinaria amministrazione.
In caso di risoluzione anticipata del contratto ai sensi dei punti 2 e 3 del primo comma del presente articolo si conviene espressamente che la parte affittuaria non potrà richiedere alcuna somma, a titolo di penale, risarcimento danni, mancato guadagno o quant'altro alla parte concedente.

ARTICOLO 5 - CONDIZIONI GENERALI

Concedendo in affitto il ramo d'azienda, ogni utile, costo, onere e rischio relativi alla conduzione del ramo d'azienda concesso in affitto, restano rispettivamente a favore ed a carico della parte affittuaria a far data da oggi e per tutta la durata dell'affitto. I rapporti con: gli uffici pubblici, previdenziali, assicurativi, tributari e comunali, i dipendenti, i clienti ed i fornitori, nonchè ogni altro partner del ramo d'azienda dovranno essere intrattenuti esclusivamente a nome dell'affittuaria, senza alcun riferimento alla società concedente. Qualora alla società concedente venisse addebitato un qualsiasi onere afferente la conduzione del ramo d'azienda, l'affittuaria si impegna espressamente a provvedere al rimborso, su semplice esibizione dei relativi documenti.
Le spese di ordinaria manutenzione dell'immobile e delle attrezzature saranno a carico dell'affittuario, mentre rimangono a carico della società concedente le spese di straordinaria manutenzione; le parti si impegnano ad effettuare gli interventi di rispettiva competenza nel più breve tempo possibile.
La società affittuaria si impegna a garantire l'apertura del bar per tutto il periodo di attività dello stadio del ghiaccio, generalmente dall'inizio del mese di luglio di ogni anno all'inizio di aprile dell'anno dopo, fatto salvo l'eventuale giorno di chiusura settimanale.
La società affittuaria si impegna a non installare macchine da gioco ed altre attrezzature a queste assimilabili, finalizzate al gioco d'azzardo, all'interno del locale e nelle sue zone pertinenziali.

ARTICOLO 6 - INVENTARIO

Gli elementi costituenti il ramo d'azienda affittato risultano da apposito inventario, redatto in separata sede, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.
Restano in ogni caso esclusi dal presente contratto eventuali crediti o debiti esistenti in capo alla concedente alla data di stipulazione del presente contratto o sopravvenuti in capo alla stessa successivamente alla stipula del presente contratto.
Le parti si danno atto che **non** vi sono rapporti di lavoro in essere.

ARTICOLO 7 - BENI AZIENDALI

L'affittuaria, esperite le indagini del caso anche a mezzo propri consulenti, constata e dichiara:
- che il complesso affittato, nonché i singoli elementi che lo costituiscono, sono idonei all'uso pattuito anche in relazione alle vigenti normative;
- che i beni aziendali sono in buono stato di manutenzione ed esenti da vizi o difetti che ne possano in qualche modo limitare o impedire l'utilizzo previsto.

L'affittuaria si obbliga, quindi, a riconsegnare i medesimi beni aziendali alla scadenza del presente contratto, alla sua risoluzione o altra forma di interruzione del rapporto, nello stesso stato, salvo il normale deperimento d'uso.
La società concedente, d'accordo con la parte affittuaria, potrà effettuare nuovi investimenti che comporteranno la rinegoziazione del canone d'affitto; tale clausola non sarà applicabile in caso di sostituzione di macchinari esistenti, dovuta a normale deterioramento. In caso di guasti accidentali dei macchinari esistenti, anche se per cause non imputabili all'affittuario, le spese per la sostituzione saranno a suo carico.

ARTICOLO 8 - AMMORTAMENTI

Le parti convengono espressamente che le quote di ammortamento dei beni strumentali, in deroga al nono comma dell'articolo 67 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m., siano poste a carico della società concedente.
L'affittuaria si impegna, quindi, a non effettuare alcun ammortamento per la durata del presente contratto e di conseguenza non potrà richiedere il libro dei beni ammortizzabili alla società concedente, alla quale nulla potrà essere addebitato a tale titolo.

ARTICOLO 9 - DIVIETO DI SUBAFFITTO

L'affittuaria non potrà subaffittare il ramo d'azienda oggetto del presente contratto, sia a titolo oneroso che gratuito, senza il consenso scritto della società concedente; l'affittuario dovrà gestire il ramo d'azienda affittato senza modificarne la destinazione, mantenendo l'efficienza gestionale dell'organizzazione aziendale ai sensi dell'articolo 2561 del Codice Civile.

ARTICOLO 10 - MODIFICHE AL CONTRATTO

Eventuali modifiche del presente contratto o di singole clausole di esso, non potranno aver luogo e non potranno essere provate che mediante atto scritto, firmato da entrambe le parti.

ARTICOLO 11 - DICHIARAZIONI

La parte affittuaria, come sopra rappresentata, dichiara espressamente:
1. di aver attentamente esaminato il complesso aziendale con particolare riferimento sia alla situazione di fatto che alle prospettive future e di averlo quindi trovato idoneo all'attività esercitata, nonché adatto alle modalità gestiona-

li che intenderà adottare;

2. che al termine del contratto nulla le sarà dovuto dalla società concedente a titolo di avviamento commerciale, perdita di avviamento, premio produttività o altra richiesta non meglio specificata riconoscendo ed interpretando il presente contratto esclusivamente come contratto di affitto d'azienda commerciale;

3. che al termine del presente contratto non potrà pretendere alcun indennizzo per eventuali migliorie e incrementi relativi ai beni costituenti il ramo d'azienda né per altre cause non ora specificate;

4. la parte concedente si impegna a sollevare l'affittuaria da ogni e qualsiasi responsabilità per debiti, impegni ed oneri di qualsiasi genere e natura comunque relativi al ramo d'azienda affittato, nascenti da cause anteriori all'inizio dell'affitto e soprattutto inerenti le vecchie gestioni, anche se accertate successivamente alla data del presente contratto ma riferibili al periodo precedente;

5. che è fatto esplicito divieto all'affittuario di procedere a trasformazioni, aggiunte, modifiche, migliorie ed in genere ad opere di straordinaria amministrazione degli enti affittanti, senza il preventivo consenso scritto dalla società concedente la quale, in ogni caso, al termine del rapporto contrattuale, avrà diritto alla remissione in pristino a spese dell'affittuario o di ritenere le opere effettuate senza rispondere alcun compenso. In caso di mancato preavviso la parte concedente si avvale della facoltà di remissione in ripristino del locale. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al presente articolo, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni spettanti alla società concedente, le obbligazioni assunte dall'affittuario saranno da ritenersi di esclusiva competenza di quest'ultimo e non saranno in alcun modo opponibili alla società concedente, né durante né al termine del contratto.

ARTICOLO 12 - VISITA AL RAMO D'AZIENDA

La società concedente avrà la facoltà di visitare o di far visitare da suoi incaricati, in ogni tempo, il ramo d'azienda affittato, al fine di controllarne le condizioni, l'integrità e la sua conduzione in conformità alla disposizioni di legge vigenti. Per contro è fatto divieto alla società concedente di interferire sui criteri e modalità di conduzione del ramo d'azienda, salvo quanto espressamente previsto nel presente contratto.

ARTICOLO 13 - POLIZZA ASSICURATIVA

L'affittuario dichiara di aver stipulato idonea polizza, con vincolo a favore della società concedente, per l'assicurazione contro i danni dell'incendio, completa delle usuali garanzie accessorie sull'arredamento, sulle pareti interne mobili, sui macchinari e le attrezzature, nonché contro eventuali guasti alle macchine.

L'affittuario si impegna ad esibire alla società concedente copia di detta polizza entro la data di decorrenza del presente contratto.

ARTICOLO 14 - SPESE

Le parti, come sopra rappresentate, si danno reciprocamente atto e convengono che le spese notarili per la stipula del presente contratto nonché per la sua registrazione, saranno a carico della parte affittuaria.

ARTICOLO 15 - IMPEGNI DELLE PARTI

Le parti, come sopra rappresentate, ognuna per quanto di sua spettanza, si impegnano a produrre e sottoscrivere ogni documento che risulti necessario o opportuno per la corretta esecuzione del presente contratto, secondo i termini ivi previsti, per il rilascio o la voltura delle autorizzazioni amministrative a nome dell'affittuaria nonché per la reintestazione delle stesse a nome della società concedente al termine del contratto.

L'affittuaria si impegna inoltre:

1. a rimborsare alla società concedente tutte le spese eventualmente sostenute per il rilascio, a nome dell'affittuaria delle autorizzazioni amministrative;

2. a mantenere le autorizzazioni amministrative, le licenze d'esercizio, le attestazioni e le abilitazioni così come le vengono consegnate;

3. ad ottenere, a proprie spese tutte le autorizzazioni e licenze amministrative e sanitarie necessarie per l'esercizio dell'attività, nei termini di legge;

eventuali variazioni dovranno avere il preventivo consenso scritto della società concedente.

ARTICOLO 16 – PRECISAZIONI DI CUI ALL'ART. 19 CO. 15 DEL D.L. 31 MAGGIO 2010 N. 78

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 co. 15 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, si precisa che l'immobile oggetto, tra l'altro, dell'affitto del ramo d'azienda risulta catastalmente intestato al Comune di Cavalese (TN), codice fiscale: 00270680226, con i seguenti dati identificativi:

Servizio Catasto - Ufficio del Catasto di Trento - Comune di Cavalese - Comune catastale di Cavalese:

C.C. 086 - Particella edificiale 1604 - sub 5 - Foglio 29 - Via Cermis - Piani 1, 2.

ARTICOLO 17 - PRESTAZIONE ENERGETICA

Dato atto che ai sensi delle seguenti disposizioni:

- art. 6 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 192/2005 come modificato ed integrato dal D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito nella Legge n. 90 del 3 agosto 2013 e da ultimo dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito in Legge 21 febbraio 2014, n. 9;
- direttive europee 2002/91/CE e 2010/31/UE;
- Linee guida nazionali approvate con Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2009, nel testo modificato con D.M. del 22 novembre 2012;

- D.M. 26 giugno 2015, (15A05200), pubblicato nella G.U. n. 162 del 15 luglio 2015;
- art. 84 della Legge Provinciale del 4 marzo 2008, n. 1 come modificato ed integrato dalla Legge Provinciale del 9 agosto 2013, n. 16 e, da ultimo, dall'articolo 69 della Legge Provinciale del 22 aprile 2014, n. 1;
- D.P.P. del 13 luglio 2009, n. 11/13/Leg.,

discende l'**obbligo di dotare** l'immobile in oggetto dell'attestato di prestazione energetica e di **allegarlo** al presente atto, **la parte concedente**, dichiara che, con riguardo all'immobile in oggetto, è stato predisposto, in più originali, l'attestato di prestazione energetica, codice certificato AA00083-119, rilasciato in data 5 giugno 2016 dall'ng. Davide BORTOT, soggetto a ciò abilitato in quanto iscritto al n. 2432 dell'Ordine degli Ingegnieri della Provincia di Trento, nonchè al n. AA00083 dell'Elenco dei Certificatori Energetici della Provincia di Trento, avente vigenza decennale e dunque sino al 4 giugno 2015, che, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. 192/2005, si allega al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera **"A"**.

La parte concedente, inoltre, dichiara di consegnare contestualmente alla stipula di quest'atto alla parte affittuaria, come la stessa attesta e conferma, secondo originale dello stesso attestato.

Ai sensi degli infra citati commi del medesimo D.Lgs. 192/2005, come modificato ed integrato dalle disposizioni di cui sopra, in attuazione della Direttiva 2009/28/CE, la parte affittuaria:

- dichiara che le è stato consegnato l'attestato di prestazione energetica alla fine delle trattative (comma 2 art. 6);
- prende atto della dichiarazione resa dalla parte concedente;
- dà atto di aver ricevuto dalla stessa parte concedente le informazioni in ordine all'attestazione della prestazione energetica dell'edificio - dati relativi all'efficienza energetica, valori di riferimento, classe di prestazione energetica di appartenenza, eventuali interventi da eseguire per migliorare le prestazioni (comma 3 art. 6);
- dà, altresì, atto di aver ricevuto dalla parte concedente la documentazione in ordine all'attestazione della prestazione energetica dell'edificio come sopra individuata nei suoi elementi identificativi (comma 3 art. 6).

Le parti tutte, infine, dichiarano di essere edotte del fatto che l'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 dell'art. 6 del D.Lgs. 192/2005, ha una validità temporale massima di 10 (dieci) anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'immobile ceduto (art. 6, comma 5, D.Lgs. 192/2005).

Stante quanto sopra, la parte concedente dichiara che il presente attestato è in corso di validità essendo state rispettate tutte le previsioni di legge al riguardo.

ARTICOLO 18 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Per eventuali controversie, le parti si rimetteranno al giudizio inappellabile di un Arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Trento.
L'arbitro deciderà senza formalità procedurali e secondo equità, impegnando le parti ad accettare la decisione arbitrale quale espressione della loro stessa volontà anche ai fini transattivi. L'Arbitro determinerà inoltre le spese della procedura e deciderà quale parte dovrà sostenerle o la quota di spettanza di ogni parte.

ARTICOLO 19 - FORO COMPETENTE

Si conviene che ogni eventuale procedimento giudiziario comunque relativo al presente atto sarà di esclusiva competenza del Foro di Trento.

ARTICOLO 20 - RINVIO

Per tutto quanto non specificato nel presente contratto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed in mancanza, agli usi e consuetudini vigenti in provincia di Trento.

ARTICOLO 21 - DICHIARAZIONI FISCALI

Le parti, preso atto delle disposizioni in materia di tassazione ai fini delle imposte di registro dei contratti di locazione d'azienda contenute nell'articolo 35 comma 10 quater del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, dichiarano che il presente atto è soggetto anche all'imposta sul valore aggiunto (aliquota 22% (ventidue per cento)), in quanto ricorrono le condizioni di cui all'articolo 35 comma 10 quater del Decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, pertanto, essendosi verificate le condizioni previste dal citato articolo 35 tali corrispettivi sono altresì assoggettati **all'imposta di registro dell'1% (uno per cento).**

ARTICOLO 22 - REPERTORIO

Ai fini dell'iscrizione a repertorio del presente atto le parti dichiarano un valore complessivo di **Euro 50.060,00 (cinquantamilasessanta/00).**
Le Parti dispensano espressamente il Notaio autenticante dalla lettura di quanto allegato per averne presa esatta e precisa conoscenza prima d'ora.
Firmato in calce e marginalmente: Vanzetta Antonio; Dellasega Riccardo

Repertorio N. 17345 **Raccolta N. 14773**

AUTENTICA DI SOTTOSCRIZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto **Alessandro FRANCO** di Alfonsino, notaio in San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN) con studio ivi in frazione Vigo, alla Strada Neva n. 18, iscritto nel ruolo dei Di-

stretti Notarili Riuniti di Trento e Rovereto,

ATTESTO CHE

- **Antonio VANZETTA**, nato a Cavalese (TN) il 17 maggio 1964, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della **"SOCIETA' PER L'AMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE DI IMPIANTI TURISTICO - SPORTIVI E CULTURALI - S.A.G.I.S. S.R.L."**, società costituita in Italia, con sede in Cavalese (TN), alla Via Rossini n. 3, capitale sociale Euro 71.400,00 (settantunomilaquattrocento/00) interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trento 00483170221, REA n. TN - 98801;
- **Riccardo DELLASEGA**, nato a Predazzo (TN) il 19 agosto 1965, residente in Predazzo (TN), alla Corso Dolomiti n. 24, codice fiscale: DLL RCR 65M19 H018T, cittadino italiano, titolare dell'impresa individuale **"CAMELO SERVICE DI DELLASEGA RICCARDO"** corrente in Pre (TN), alla Via Dolomiti n. 26, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trento DLL RCR 65M19 H018, Partita IVA 01552140228, REA n. TN-160125,

della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, hanno apposto la loro sottoscrizione in calce e marginalmente alla scrittura che precede in mia presenza.

La su estesa scrittura privata è stata letta da me Notaio alle parti e rimane conservata nella mia raccolta, poichè si tratta di scrittura privata soggetta a pubblicità commerciale.

Cavalese (TN), alla Via Sorelle Sighel n. 2, nel mio studio secondario perché richiesto il sei dicembre duemilaventidue (06.12.2022) alle ore 9,30 (nove e trenta).

Firmato in calce e marginalmente: Alessandro Franco. Impronta sigillo.